

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 2007

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un'accordo bilaterale in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia sul commercio dei prodotti tessili

(2007/861/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato a nome della Comunità un accordo in forma di scambio di lettere che proroga di un anno l'attuale accordo e relativi protocolli sul commercio dei prodotti tessili con la Repubblica di Bielorussia, con alcuni adattamenti dei limiti quantitativi.
- (2) L'accordo in forma di scambio di lettere dovrebbe essere applicato in via provvisoria a partire dal 1° gennaio 2008, in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione e fatta salva l'applicazione provvisoria reciproca da parte della Repubblica di Bielorussia.
- (3) L'accordo in forma di scambio di lettere dovrebbe essere firmato a nome della Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

Fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia sul commercio dei prodotti tessili.

Articolo 2

Ferma restando la reciprocità, l'accordo in forma di scambio di lettere è applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 2008, in attesa della sua conclusione formale.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 3

1. Qualora la Repubblica di Bielorussia non rispetti il punto 4, del paragrafo 2, dell'accordo in forma di scambio di lettere, i contingenti per il 2008 saranno ridotti ai livelli applicabili per il 2007.

2. La decisione di attuare le disposizioni del paragrafo 1, viene presa conformemente alle procedure di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi ⁽¹⁾.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

L. AMADO

⁽¹⁾ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1217/2007 della Commissione (GU L 275 del 19.10.2007, pag. 16).